

"Omissis"

RILEVA IN FATTO

- L'avv. M.F. chiese ed ottenne che il Tribunale di N. ingiungesse all'avv. O.L. di pagarle L. 24.747.000 per la rappresentanza ed il patrocinio svolti in favore del predetto in un procedimento civile che lo stesso - anche agente nella sua qualità professionale - aveva intrapreso contro il Consorzio G. ed altri; l'ingiunto propose opposizione contestando - secondo quanto riportato nella narrativa del fatto contenuta nel successivo ricorso per cassazione - l'espletamento dell'attività difensiva da parte della collega; eccependo il mancato rituale conferimento della procura ad litem e la "nullità del giuramento decisorio"; l'opposta si costituì e contrastò tali difese.
- Il Tribunale di N., con sentenza n. 7046/2005, respinse l'opposizione; la Corte di Appello di N., adita dall'avv. O., con decisione n. 2870/2012, rigettò il gravame.
- Quanto al primo motivo di appello, con il quale lo stesso avv. O. aveva riproposto il motivo di opposizione relativo alla mancanza di rituale procura, osservò la Corte territoriale che correttamente il Tribunale aveva ritenuto provato il conferimento del mandato, traendo tale convinzione dalla sottoscrizione dell'atto di citazione e dalla attività difensiva svolta dall'avv. M. sia in udienza - rispetto alla quale la sottoscrizione del relativo verbale da parte dell'istruttore avrebbe costituito prova privilegiata dell'espletamento dell'incarico - sia mediante redazione e deposito di atti difensivi; ritenne altresì il giudice del gravame che non fosse rilevante il riferimento alle formalità di conferimento della procura mediante gli atti elencati nell'art. 83 c.p.c., atteso che l'atto di citazione, in cui l'appellante assumeva di stare in giudizio da sè, in unione con la collega, era stato sottoscritto da entrambi, così come gli altri atti e comparse depositate nel corso del giudizio.
- Quanto al secondo motivo, con il quale si era dedotta la nullità del giuramento decisorio - deferito dall'avv. O. alla M. in ordine all'espletamento da parte della predetta di attività difensive nella causa intrapresa contro il Consorzio G. ed in relazione al fatto che la stessa M. non avrebbe ricevuto alcun compenso per l'opera prestata - per il fatto che era stato ammesso solo il secondo capitolo, così snaturando il senso del mezzo, osservò la Corte napoletana che non vi sarebbe stata, da parte del giudice di primo grado, alcun immutamento della formula del giuramento - tale da consentire la revoca del deferimento ex art. 236 c.p.c., - ma solo l'espunzione del primo capitolo in quanto le circostanze ivi descritte sarebbero già stata accertate aliunde e sarebbero comunque state esposte in modo generico.
- Quanto al terzo motivo - con il quale l'avv. O. aveva lamentato la mancata dimostrazione dell'effettuazione delle attività professionali rispetto alle quali l'avv. M. aveva chiesto il compenso - la Corte distrettuale ribadì, come già il giudice del grado precedente, che la sottoscrizione degli atti difensivi e la presenza in udienza della professionista, certificata dai verbali di causa, costituivano prova sufficiente della sua attività in favore dell'appellante; la deduzione poi che l'avv. M. avrebbe sottoscritto atti difensivi il cui autore o coautore sarebbe stato lo stesso avv. O., non avrebbe costituito circostanza tale da elidere il diritto al compenso, in quanto la tariffa professionale, all'art.

7, garantiva a ciascuno dei co-difensori il diritto al pagamento delle proprie spettanze.

- Per la cassazione di tale sentenza l'avv. O. ha proposto ricorso, facendo valere tre motivi di annullamento; l'avv. M. ha resistito con controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO

- 1 - Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 83 c.p.c., assumendo che la lettera di tale norma non consentiva di supplire alla mancanza di rituale procura mediante presunzioni semplici, quali quelle desumibili dalla indicazione, nella intestazione dell'atto introduttivo, della collega quale codifensore dell'opponente, atteso che tale specificazione avrebbe avuto il solo significato di confermare il conferimento del mandato difensivo ma non avrebbe potuto sostituire il rilascio della procura.

- 1.a - Il mezzo non è fondato in quanto nel contenzioso che vedeva contrapposti i due professionisti, il diritto al compenso nasceva dal conferimento del mandato e dall'espletamento dell'incarico, circostanze queste (la seconda con forti limitazioni) ammesse dallo stesso ricorrente; la ritualità della procura non avrebbe avuto un rilievo neppure se avesse formato oggetto di eccezione da parte dell'avversario nel processo ove si svolse quell'incarico (unico interessato al rispetto delle formalità di conferimento della procura) atteso che, per come risulta dalla narrativa che precede, la citazione nel giudizio presupposto venne sottoscritta anche dallo stesso avv. O. ex art. 86 c.p.c..

- 1.a.1 - Posta in questi termini la res dubia non è utilmente invocabile a sostegno del mezzo in esame la soluzione data dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 10967/2001 - la cui parafrasi costituisce la base del motivo - perchè la questione colà controversa (che determinò l'adozione della pronuncia a Sezioni Unite solo razione materiae, trattandosi di ricorso avverso un provvedimento disciplinare contro un avvocato) riguardata la validità della rappresentanza in giudizio - come visto, non messa in discussione nel procedimento presupposto - e non gli effetti dell'esecuzione del contratto di patrocinio sul diritto a percepire il compenso.

- 2 - Con il secondo motivo vengono fatte valere la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2736 e 2739 c.c., e art. 236 c.p.c., laddove la Corte del merito ritenne correttamente deferito il giuramento decisorio; come già in appello il ricorrente contesta la correttezza dell'agire dell'istruttore sia perchè il deferimento avrebbe dovuto riguardare i due capitoli sia perchè la ragione della mancata accettazione del primo - relativa, come visto, alla sussistenza di riscontri istruttori sufficienti di per sè a provare il diritto agito dall'avv. M. - urtava con la pacifica interpretazione di legittimità secondo la quale il giuramento decisorio può essere sempre ammesso, anche se la circostanza sulla quale viene deferito risultasse aliunde provata.

- 2.a - Il mezzo non è fondato in quanto la motivazione di esclusione del primo capitolo si basava su una duplice ratio decidendi, rappresentata non solo dalla sussistenza di prove sufficienti ma anche dalla genericità delle circostanze sulle quali doveva essere prestato il giuramento ("vero che l'avv. M. ha espletato effettivamente tutte le attività per il giudizio O./Consorzio G.") e tale motivazione non ha formato oggetto di specifica censura, essendosi limitato il ricorrente a dolersi che l'istruttore in primo grado non avesse modificato il

capitolo al fine di renderlo "più comprensibile ed agevole" (così a fol 7 del ricorso) - in disparte la considerazione che il potere correttivo al quale faceva riferimento non poteva esplicitarsi con finalità integrative dell'esposizione di una realtà processuale insufficientemente articolata.

- 3 - Con il terzo capitolo viene denunciata la violazione degli artt. 2727, 2728, 2729 e 1697 c.c., assumendosi che, non ammettendo il Tribunale la prova per testi - dedotta al fine di dimostrare che le attività difensive poste in essere e riferibili all'avv. M. in realtà sarebbero state elaborate dal ricorrente, così che la partecipazione della collega si sarebbe limitata alla sottoscrizione di tali atti ed alla partecipazione alle udienze - e confermando poi la Corte di Appello tale statuizione, si sarebbe impedita la dimostrazione contraria ad una evidente presumpio hominis.

- 3.a - Il motivo presenza profili di inammissibilità e di infondatezza - 3.a.1 - Quanto ai primi viene violato il principio di specificità del ricorso - anche indicato come autosufficienza dello stesso - laddove non vengono riportati i capitoli di prova; quanto al secondo è erroneamente invocato il ragionamento per presunzioni in quanto la Corte del merito non dedusse la sussistenza dell'espletamento del mandato da elementi presuntivi bensì da atti direttamente significativi dello stesso, con valenza logica univoca; le considerazioni poi fatte dalla Corte del merito - che debbono in questa sede di legittimità trovare conferma - relative alla sussistenza del diritto al compenso anche in caso di co-difesa, rendono influente l'accertamento del "peso" che la dedotta impostazione delle difese potesse avere sul diritto a percepire il compenso.

- 4 - Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di consiglio à sensi - dell'art. 375 c.p.c., n. 5, artt. 376 e 380 bis c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato.

P.Q.M..

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione dell'art. 375 c.p.c., n. 5; artt. 376 e 380 bis c.p.c., per essere quivi dichiarato manifestamente infondato.

1 - Il collegio condivide le considerazioni appena sopra riportate, alle quali non sono state efficacemente contrapposte valide argomentazioni contrarie nè nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., nè in sede di discussione orale in sede di adunanza camerale.

2 - In particolare, non appare esser stato affrontato il punto centrale esposto in relazione, relativo alla differente funzione svolta dalla procura - atto ad efficacia esterna, idoneo a giustificare: nei confronti dei terzi, la difesa, ad opera del professionista, in favore del cliente e, nei confronti di quest'ultimo, l'assunzione di iniziative processuali destinate a incidere nella sua sfera giuridica - e dal mandato professionale - atto a rilevanza interna, necessario per la riferibilità degli effetti della, sicuramente svolta, attività professionale della quale si chiede il pagamento-: il rigore formale che presidia il conferimento della procura e la sua stessa esistenza sono dunque funzionali al primo dei due aspetti ma non toccano il secondo che dipende solo dal riscontrato esercizio di una valida difesa in favore del cliente stesso.

2.a - La mancanza della procura in capo all'avv. M. dunque avrebbe comportato solo il pericolo che controparte (nel giudizio presupposto) ritenesse

invalidamente assunte le iniziative processuali adottate da tale professionista in nome dell'avv. O. (ipotesi questa non verificatasi); nell'ambito invece della difesa concretamente assunta quel che rilevava era, come sopra indicato, che vi fosse stata una determinata attività processuale da parte del professionista e che essa si fosse efficacemente svolta nell'ambito della co-difesa: sul punto, come messo in rilievo nella relazione, ogni contestazione del ricorrente si è rivelata infondata.

2.b - Al postutto la richiamata interpretazione di legittimità (di cui è espressione Cass. Sez. Un. n. 10967/2001) che stabilisce la non dimostrabilità della esistenza della procura se non con gli atti espressamente previsti nell'art. 83 c.p.c., (peraltro contrastata da divergente orientamento: v. Cass. Sez. 2[^] n. 8620/1996; Cass. Sez. 2[^] n. 6850/2001, attinenti a procure ad litem presupposte da procure ad negotia o a procure non leggibili) ha riguardo alla prima delle due funzioni che la procura è destinata ad adempiere, con riguardo dunque alla riferibilità al cliente degli effetti dell'attività professionale svolta e non tocca invece la differente problematica se l'esistenza del mandato professionale (e la conseguente insorgenza di obbligazioni pecuniarie tra cliente e difensore) una volta che sia stato in concreto ed efficacemente espletato - e venga in rilievo come fonte di ragioni di credito nei confronti del mandante - possa essere dimostrata anche in assenza di una formale procura.

3 - Per quello che concerne la contestata non riducibilità dei capitoli di giuramento decisorio, la memoria ex art. 380 bis c.p.c., non ha offerto spunti critici sufficienti a contrastare le argomentazioni contenute in relazione, attinenti alla decisione della Corte di merito di (sostanzialmente) escludere la decisorietà del giuramento se rivolto alla dimostrazione di fatti non sufficientemente determinati.

4 - Quanto al terzo motivo, mancano, nella memoria difensiva, accenni alla problematica svolta in relazione, attinente alla violazione del c.d. principio di autosufficienza.

5 - Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come indicato in dispositivo; à sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, atteso che il ricorso è stato notificato il 13 marzo 2013, dunque successivamente al 30 gennaio 2013, data di entrata in vigore della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge; à sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 della Suprema Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015